

**CONSORZIO DEI COMUNI DEL  
BACINO IMBRIFERO MONTANO  
DEL FIUME VOMANO E TORRENTE TORDINO  
TERAMO**

**S T A T U T O**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea, n. 11 del 15.09.2011.

Entrato in vigore il 5 novembre 2011.

## Indice Generale

### **TITOLO I NORME GENERALI**

#### CAPO I DELLA NATURA GIURIDICA, DEGLI SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO

Art. 1 - Natura Giuridica e Sede	pag. 4
Art. 2 - Scopi	pag. 5
Art. 3 - Perimetro del Consorzio	pag. 6
Art. 4 - Superficie e Popolazione del Comprensorio	pag. 6

### **TITOLO II GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE**

#### CAPO I ORGANI CONSORTILI

Art. 5 - Gli Organi del Consorzio	pag. 8
-----------------------------------	--------

#### CAPO II DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6 - Costituzione	pag. 8
Art. 7 - Convocazione	pag. 9
Art. 8 - Attribuzioni	pag. 11
Art. 9 - Validità delle Deliberazioni	pag. 12
Art. 10 - Presidenza alla Prima Seduta Ordinaria	pag. 12
Art. 11 - Scrutatori	pag. 12
Art. 12 - Pubblicazione delle Deliberazioni	pag. 12

#### CAPO III IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 13 - Elezione del Presidente	pag. 13
Art. 14 - Nomina del Consiglio e del Vice Presidente	pag. 14
Art. 15 - Funzioni	pag. 14

#### CAPO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Costituzione e Durata	pag. 15
Art. 17 - Decadenza	pag. 16
Art. 18 - Funzioni del Consiglio Direttivo	pag. 16
Art. 19 - Status ed Indennità	pag. 17

Art. 20 - Convocazione e Funzionamento	pag. 17
Art. 21 - Deliberazioni	pag. 17
Art. 22 - Sfiducia Costruttiva	pag. 18

### **TITOLO III NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI**

#### CAPO I DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 23 - Servizi e Personale	pag. 19
-------------------------------	---------

#### CAPO II DELLA CONTABILITA', DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO

Art. 24 - Finanziamento	pag. 20
Art. 25 - Revisione Contabile: Numero Revisori e Funzioni	pag. 20
Art. 26 - Regolamento di Contabilità	pag. 20
Art. 27 - Esercizio Finanziario	pag. 21

#### CAPO III DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Art. 28 - Nomina e Funzioni	pag. 21
Art. 29 - Entrata in Vigore	pag. 22

**PREMESSA:** questo statuto è stato approntato a seguito dell'ultima evoluzione legislativa e nel rispetto dei principi richiamati dal T.U.E.L. racchiuso nel D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Consorzio è un Ente equiordinato ai Comuni partecipanti dei quali condivide uno dei fini come il progresso economico e sociale delle popolazioni.

Lo statuto ha come bussola orientativa le norme degli Enti Locali contenute, come detto, nel D. Lgs. 18.08.2000 n.267, le eventuali deroghe riguardano esclusivamente l'organizzazione di governo del Consorzio, ispirate da esigenze di funzionalità.

Si vuole ampliare il ruolo del Consorzio BIM in modo che non sia limitato solo alla gestione del fondo alimentato dai sovracanonici dovuti per la produzione di energia idroelettrica, ma venga potenziato con l'esercizio di funzioni e servizi che il piccolo Comune con la propria minuscola organizzazione non è in grado di gestire.

**TITOLO I - NORME GENERALI**  
CAPO I  
DELLA NATURA GIURIDICA, DEGLI SCOPI  
E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO

**Art. 1 - Natura giuridica e sede**

1. I Comuni della Provincia di Teramo il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Vomano e torrente Tordino, delimitato con D.M. 14.12.1954, sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della Legge 27.12.1953 n. 959.

2. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio - economico della propria popolazione e, pertanto, si applicano tutte le norme previste per gli enti anzidetti ed in particolare il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

3. Del Consorzio fanno, altresì, parte ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - della Legge 27.12.1953 n. 959, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell'art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e vi potranno fare parte anche i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino stesso.

4. Il Consorzio è retto, oltreché dalle leggi e decreti applicabili, dal presente statuto.
5. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla Legge.
6. Il Consorzio ha sede in Teramo.

### **Art. 2 - Scopi**

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune che gli è attribuito dall'art. 1 della Legge 27.12.1953 n. 959, alla esecuzione diretta o indiretta o al finanziamento di opere di pubblica utilità, nonché alla realizzazione di interventi tesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio inoltre potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di persone giuridiche pubbliche o private, di associazioni nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio, sempre al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni dei Comuni consorziati, promuove attraverso l'organizzazione diretta ovvero attraverso il patrocinio anche economico le attività istituzionali di carattere culturale, sociale e sportive predisposte dai Comuni o, in via sussidiaria, dalle associazioni operanti sul territorio.
4. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di Legge più opportune ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, volti a favorire il progresso economico e sociale del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano.
5. Esso, inoltre, può provvedere all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata Legge sia direttamente sia attraverso Consorzi o Società aventi dette finalità.
6. Il Consorzio esercita le funzioni mediante i propri organi, ai quali competono le attribuzioni stabilite dalla Legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

7. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, sempre che siano assicurate risorse adeguate per la loro gestione, operando con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

8. Il Consorzio può aderire, previa deliberazione dell'Assemblea, ad Associazioni o Unioni di Enti Locali, Nazionali o Internazionali o di altri Enti, Consorzi, Società Pubbliche nonché a Società miste (pubblico - private)

9. Il Consorzio, inoltre, può aderire alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani – FEDERBIM - ente morale costituito con D.P.R. 31.01.1964 registrato alla Corte dei Conti in data 11.04.1964; il Presidente, o un suo delegato munito di delega permanente, fa parte dell'Assemblea della Federbim.

### **Art. 3 - Perimetro del Consorzio**

1. Il comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro del bacino imbrifero montano, come dai Decreti Ministeriali 14.12.1954 e 2626.04.1976 del Ministero per i Lavori Pubblici.

### **Art. 4 - Superficie e Popolazione del Comprensorio**

1. La superficie dell'intero comprensorio consortile e quella dei singoli Comuni è rilevabile dalla corografia allegata al D.M. 26.04.1976 (pubblicato sulla G.U. n. 134 del 21.05.1976 ed è visibile presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici e presso la Sezione Autonoma del Genio Civile per il Servizio Idrografico di Pescara.

2. La superficie ricadente nel bacino imbrifero montano è quella parimenti delimitata nella corografia di cui al comma precedente.

## TABELLA DELLE SUPERFICI TERRITORIALI

COMUNE	Superficie Bacino Imbrifero	Superficie Bacino Montano
	Ha	Ha
1)- BASCIANO	1.869,00	41,85
2)- BELLANTE	2.703,29	===
3)- CAMPLI	4.909,40	2.083,98
4)- CANZANO	1.690,00	===
5)- CASTEL CASTAGNA	1.262,44	165,57
6)- CASTELLI	2.469,39	1.899,61
7)- CASTELLALTO	3.387,00	===
8)- CERMIGNANO	1.571,09	124,28
9)- CIVITELLA DEL TRONTO	270,76	122,50
10)- COLLEDARA	1.988,00	265,56
11)- CORTINO	6.280,00	6.280,00
12)- CROGNALETO	12.454,00	12.289,85
13)- FANO ADRIANO	3.546,00	3.504,82
14)- GIULIANOVA	2.355,49	===
15)- ISOLA DEL G.SASSO	8.369,00	6.823,61
16)- MONTORIO AL VOMANO	5.349,00	2.031,91
17)- MOSCIANO S.ANGELO	3.765,28	===
18)- NOTARESCO	3.812,00	===
19)- PENNA S.ANDREA	1.048,35	140,65
20)- PIETRACAMELA	4.465,00	4.465,00
21)- ROCCA S. MARIA	4.498,01	4.498,01
22)- ROSETO DEGLI ABRUZZI	3.745,99	===
23)- TERAMO	15.200,00	2.252,49
24)- TORRICELLA SICURA	5.391,11	4.692,95
25)- TOSSICIA	2.529,00	1.353,02
26)- VALLE CASTELLANA	50,11	50,11

3. La popolazione del Comprensorio è quella desumibile dall'ultimo censimento nazionale della popolazione.

## **TITOLO II - GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE**

### **CAPO I ORGANI CONSORTILI**

#### **Art. 5 - Gli Organi del Consorzio**

Sono Organi del Consorzio:

1. L'Assemblea Consortile;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo.

### **CAPO II DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art. 6 - Costituzione**

1. I membri dell'Assemblea Generale del Consorzio vengono designati dai singoli Comuni consorziati con provvedimento dei rispettivi organi competenti, in ragione di un rappresentante per Comune. Ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei bacini riconosciuti montani ai sensi della Legge 25.07.1952 n. 991 per una estensione pari o superiore a 1500 ettari, spetta di nominare un altro membro.
2. I Comuni consorziati dovranno provvedere alla nomina dei loro rappresentanti in seno all'Assemblea Consortile nei tempi stabiliti dall'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Se entro 60 giorni dalla data delle elezioni comunali non è pervenuta alcuna nomina, per dare funzionalità al Consorzio, il Sindaco è considerato rappresentante unico del Comune stesso, e ciò, fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo o dei nuovi rappresentanti comunali. Quanto precede, quindi, sia nel caso in cui spetti nominare un solo membro sia nel caso in cui spetti nominarne due.
4. Non possono essere nominati membri dell'Assemblea:
  - a) I soggetti ineleggibili alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
  - b) I soggetti che siano privi dei diritti di elettorato passivo ai sensi dell'art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 16;

- c) I funzionari che devono vigilare sull'Amministrazione del Consorzio;
- d) I soggetti impiegati e stipendiati dal Consorzio stesso;
- e) I soggetti che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della sua gestione;
- f) I soggetti che hanno in appalto lavori o forniture consortili;
- g) I soggetti che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- h) I soggetti che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio sia stato messo in mora;
- i) I soggetti che non abbiano, congiuntamente, il domicilio e la residenza nel territorio del Consorzio da almeno un anno.

5. Non possono essere nominati contemporaneamente a membri dell'Assemblea i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero; in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei confronti del più giovane.

6. I membri dell'Assemblea durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione cumulativa di convalida degli eletti a seguito di rinnovazione dell'Assemblea ovvero fino alla loro revoca e sono sempre rieleggibili.

7. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a quattro adunanze consecutive del consesso stesso; il Presidente preso atto delle assenze le comunica al Sindaco e al Segretario del Comune interessato per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

8. Le dimissioni da membri dell'Assemblea devono essere indirizzate al Presidente del Consorzio ed al Sindaco del Comune che lo ha eletto. Le dimissioni sono irrevocabili e l'Assemblea nella prima seduta utile e procede alla convalida del nuovo rappresentante.

### **Art. 7 - Convocazione**

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei componenti assegnati inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto oltre che in sessione straordinaria e straordinaria urgente ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale, da spedire tramite raccomandata AR, a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell'adunanza se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima dell'adunanza se trattasi di convocazione straordinaria ed almeno un giorno prima dell'adunanza se trattasi di convocazione straordinaria urgente. In questi ultimi due casi la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma, telefax ovvero e-mail certificata o normale.
6. I componenti dell'Assemblea Generale hanno gli stessi doveri e gli diritti stabiliti dalla Legge per i Consiglieri Comunali.
7. In caso di rinnovazione dei componenti dell'Assemblea nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 6, a seguito delle scadenze del mandato come nelle previsioni di cui al - comma 6 - dello stesso articolo, la prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consorzio uscente, entro dieci giorni dalla nomina di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e che siano rappresentati, comunque, i tre quinti dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano.
8. Con apposito Regolamento per il funzionamento degli organi sono stabilite le norme che sovrintendono allo svolgimento delle adunanze dell'Assemblea Generale.

## **Art. 8 - Attribuzioni**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Ente.
2. L'Assemblea ha le competenze previste per i Consigli Comunali e Provinciali dall'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto applicabili ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano ed in particolare:
  - Approva lo Statuto del Consorzio e le relative modifiche;
  - Procede alla elezione del Presidente del Consorzio;
  - Approva i bilanci di previsione e le relative variazioni;
  - Approva il rendiconto di gestione;
  - Approva il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica a disposizione del Consorzio, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della Legge n. 27.12.1953 n. 959;
  - Costituisce o partecipa a società di capitali nei limiti stabiliti dalla Legge;
  - Aderisce a forme associative e di collaborazione con altri Enti;
  - Approva il piano degli investimenti annuali e pluriennali dei lavori pubblici con i relativi piani finanziari;
  - Nomina il revisore dei conti;
  - Approva i regolamenti;
  - Approva le convenzioni con gli altri Enti;
  - Approva lo svolgimento di funzioni in associazione con altri Enti;
  - Approva lo svolgimento di funzioni di rilevanza generale e sovracomunale delegate dai Comuni.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al citato art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre comunque a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 18.08.2000, a pena di decadenza.

4. L'Assemblea Consortile può, nella seduta successiva a quella nella quale è stato eletto il Presidente del Consorzio, provvedere alla nomina del Presidente dell'Assemblea, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento di cui al - comma 8 - del precedente art. 7.

5. L'Assemblea Consortile può istituire commissioni assembleari quali organi dell'Assemblea stessa con funzioni consultive, propositive e di impulso. L'istituzione, la composizione e il funzionamento delle commissioni medesime sono disciplinati dal Regolamento di cui al - comma 8 - del precedente art. 7.

### **Art. 9 - Validità delle deliberazioni**

1. L'Assemblea non può validamente deliberare, in prima convocazione, se non siano presenti almeno la metà dei membri nominati.

2. La seduta in seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, consente di deliberare validamente purchè intervenga almeno un terzo dei Consiglieri nominati.

3. Per la validità delle deliberazioni è prescritta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4. Il Segretario del Consorzio svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

### **Art. 10 - Presidenza alla prima seduta ordinaria**

La presidenza alla prima seduta ordinaria sarà assunta dal rappresentante consortile più anziano di età tra i presenti.

### **Art. 11 - Scrutatori**

Le funzioni di scrutatori saranno espletate da tre rappresentanti consortili indicati dal Presidente dell'Assemblea di volta in volta.

### **Art. 12 - Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale verranno pubblicate per 15 gg. consecutivi all'Albo on - line del Consorzio secondo quanto stabilito dalla Legge 18.06.2009 n. 69.

2. Per quanto attiene l'esecutività delle deliberazioni si fa rinvio a quanto stabilito per i Comuni dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dalla Legge 18.06.2009 n. 69.

CAPO II  
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

**Art. 13 - Elezione del Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i suoi componenti, secondo le modalità del presente Statuto, nella prima adunanza.

2. Tale elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte dei singoli Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o la decadenza nonché, da ultimo, in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. I candidati alla carica di Presidente, almeno tre giorni prima di quello in cui viene fissata la riunione dell'Assemblea, devono presentare presso la segreteria del Consorzio un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. All'apertura dei lavori ciascun candidato, secondo l'ordine di protocollo del documento programmatico presentato, illustrerà il proprio programma amministrativo.

4. L'elezione, da effettuarsi fra i candidati di cui al comma precedente, avviene a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e a scrutinio segreto. A tal fine vengono indette due votazioni consecutive, da tenersi in unica seduta entro il termine di cui al - comma 2 -. Qualora, in nessuna di esse, i candidati raggiungano la maggioranza predetta, nella stessa seduta, l'Assemblea procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. Nel caso di un solo candidato alla carica di Presidente, ed in mancanza della maggioranza predetta, il medesimo viene eletto alla terza votazione a maggioranza dei presenti.

5. L'elezione del Presidente comporta l'automatica approvazione del documento programmatico.

6. Nell'ipotesi in cui venga meno il numero legale nella seduta di elezione del Presidente, l'Assemblea verrà riconvocata dal Presidente uscente e dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni. Se il numero legale viene meno tra una votazione e l'altra, la votazione o le votazioni effettuate rimangono valide per la seduta successiva.

7. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Assemblea già nominati.

8. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal componente più anziano di età fra i componenti dell'Assemblea.

#### **Art. 14 - Nomina del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i componenti dell'Assemblea Generale.

2. Il Presidente dà comunicazione delle nomine e delle revoche di cui sopra all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Per dare continuità all'attività dell'Ente, il Presidente e i Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

#### **Art. 15 - Funzioni**

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Il Presidente:

a) Nomina i membri del Consiglio Direttivo tra cui il vice Presidente;

b) Convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;

c) Fissa l'ordine del giorno delle riunioni;

d) Vigila sull'esecuzione alle deliberazioni degli altri organi;

e) Nomina i responsabili di servizio e vigila sull'esatta assegnazione delle singole gestioni, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

f) Sovrintende al buon andamento degli uffici e dei lavori;

g) Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

h) Presiede le adunanze dell'Assemblea;

3. In caso di assenza del Presidente, in sua vece, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

### CAPO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### **Art. 16 - Costituzione e durata**

1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltreché dal Presidente che lo presiede, da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di otto nominati dal Presidente secondo le disposizioni del precedente articolo. In caso di assenza del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio Direttivo impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Le deliberazioni vengono adottate con votazione palese a maggioranza dei presenti. Nel caso si verifichi una situazione di parità, decide il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, come detto, è nominato dal Presidente e presentato all'Assemblea nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente stesso.

4. In relazione alla durata del Consiglio Direttivo si applica quanto stabilito per i membri dell'Assemblea Generale dall'art. 6 - comma 6 - e quanto previsto per il Consiglio Direttivo stesso dall'art. 14 - comma 3 - del presente Statuto.

5. I membri che escono d'ufficio al termine del mandato sono sempre rieleggibili.

6. La surroga del componente dimissionario, decaduto o revocato viene effettuata dal Presidente immediatamente dopo la data di dimissione, di decadenza o di revoca e ne viene data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

### **Art. 17 - Decadenza**

1. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assentino per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso, decadono dall'Ufficio.
2. La materia delle giustificazioni delle assenze dei consiglieri è disciplinata dal regolamento di cui al - comma 8 - del precedente articolo 7.

### **Art. 18 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Spettano al Consiglio Direttivo tutte le funzioni che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, del Presidente, del Segretario e dei responsabili.
2. Il Consiglio Direttivo, pertanto, ha la competenza di:
  - Preparare i bilanci di previsione;
  - Redigere il rendiconto di gestione;
  - Deliberare sui ricorsi inoltrati contro l'operato del Consorzio;
  - Approvare i progetti tecnici per l'esecuzione delle opere come da programma deliberato dall'Assemblea Generale e darvi esecuzione;
  - Deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali dell'Assemblea;
  - Concorrere ad opere comuni con la Provincia, con altri Consorzi, Comuni e Comunità Montane;
  - Autorizzare il Presidente a stare in giudizio e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
  - Approvare in caso di urgenza le variazioni, gli assestamenti e gli storni da introdurre nel bilancio dell'esercizio in corso, salvo ratifica da effettuare secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
  - Collaborare con il Presidente nell'amministrazione del Consorzio;

- Compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea Generale e non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili di servizio e di ufficio;
- Collaborare con il Presidente nella realizzazione degli indirizzi generali dell'Assemblea.

### **Art. 19 - Status ed indennità**

1. Ai componenti degli Organi del Consorzio si applica la disciplina dello "Status" degli Amministratori locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n.267, nonché quella delle altre norme legislative in materia in vigore.
2. Il Regolamento di cui al - comma 8 - del precedente articolo 7 potrà stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese ai Presidenti e componenti delle Commissioni assembleari di cui al - comma 6 - del precedente articolo 8.

### **Art. 20 - Convocazione e funzionamento**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della metà dei membri del Consiglio stesso.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al - comma 8 - del precedente articolo 7.
3. Il Presidente può conferire ai componenti del Consiglio Direttivo deleghe dei suoi poteri, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché incarichi interni od esterni specifici, determinati e temporanei. La delega implica l'assunzione da parte del Consigliere delegato delle responsabilità correlate all'espletamento del mandato.
4. Il Consiglio Direttivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con la maggioranza dei voti dei presenti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione dello stesso.
5. Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute del Consiglio Direttivo i funzionari responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

## **Art. 21 - Deliberazioni**

1. Le deliberazioni vengono adottate con votazione palese e, come detto, a maggioranza assoluta di voti.
2. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione dell'apposito verbale.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate all'albo informatico del sito del Consorzio e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse formalità delle deliberazioni dei comuni e secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dalla Legge 18.06.2009 n. 69.

## **Art. 22 - Sfiducia costruttiva**

1. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta del Consiglio Direttivo non ne comporta, automaticamente, l'obbligo di dimissioni.
2. Il Presidente e, conseguentemente, il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti nominati e può essere proposta solo nei confronti del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo; deve contenere la proposta di nuove linee amministrative, un nuovo documento programmatico e l'indicazione di un nuovo Presidente.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea per la discussione della mozione di sfiducia di cui ai precedenti - commi 2 e 3 - entro giorni dieci dalla data di presentazione della mozione stessa e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla stessa data.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione e la proclamazione del nuovo Presidente e l'adozione del nuovo documento programmatico. In caso di non approvazione della mozione di sfiducia, la stessa non può essere ripresentata se non siano trascorsi almeno sei mesi.

## **TITOLO III - NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI**

### **CAPO I DEI SERVIZI E DEL PERSONALE**

#### **Art. 23 - Servizi e personale**

1. Gli uffici consortili comprendono un servizio di segreteria, un servizio amministrativo, un servizio tecnico ed uno contabile, disciplinati ed organizzati secondo i principi stabiliti nel D. Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. Con apposito Regolamento sono disciplinate le attribuzioni e le competenze di tali servizi ed i criteri per la nomina dei rispettivi responsabili.
3. I responsabili provvedono:
  - All'organizzazione ed alla gestione dell'attività delle strutture loro assegnate, secondo i principi dettati dalla Legge e del presente Statuto, nonché in base alle disposizioni e alle indicazioni degli obiettivi del Consiglio Direttivo e secondo le direttive impartite dal Presidente;
  - A stipulare i contratti in rappresentanza dell'Ente previa adozione di apposita determinazione a contrattare, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
  - Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti.
  - Rilasciano le certificazioni e le attestazioni.
  - Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e gli altri atti di conoscenza ivi compresi i bandi di gara.
  - Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.
  - Danno pronta esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nonché alle direttive del Presidente;

➤ Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Presidente può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Nello stesso regolamento verranno stabilite le dotazioni organiche dei servizi.

6. I Responsabili nominati dal Presidente, se non riconfermati alla scadenza, continueranno ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi responsabili.

## CAPO II DELLA CONTABILITA', DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO

### **Art. 24 - Finanziamento**

1. Per l'assolvimento del proprio scopo il Consorzio provvede alla utilizzazione della quota attribuitagli, ai sensi dell'art. 1 - comma 8 - della Legge 27.12.1953 n. 959, del sovracanone annuo a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro del proprio bacino imbrifero montano.

### **Art. 25 – Revisione contabile: numero revisori e funzioni**

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al - comma 2 - art. 234 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Per la nomina, le attribuzioni, i compensi e le responsabilità del revisore dei conti si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Per quanto riguarda il compenso si applica quanto stabilito dall'art. 241 - comma 5 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### **Art. 26 - Regolamento di contabilità**

1. Il Consorzio adotta il regolamento di contabilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Il regolamento di contabilità contiene la disciplina dei servizi di tesoreria e di economato.

3. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, viene affidato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

#### **Art. 27 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci di previsione e del rendiconto di gestione si fa riferimento a quanto disposto in merito dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### CAPO III DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

#### **Art. 28 - Nomina e funzioni**

1. Il Consorzio ha un proprio Segretario, responsabile del servizio di segreteria, il quale esplica tutte le funzioni che la Legge attribuisce ai segretari comunali, con particolare riferimento alle funzioni indicate all'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. In caso di vacanza del posto di Segretario, il Consorzio nell'esclusivo interesse dell'Ente:

a) Può assumere un Segretario, mediante apposito concorso pubblico da espletarsi secondo le norme stabilite nel Regolamento per l'assunzione del personale.

b) Può, con il consenso dell'Amministrazione interessata, affidare le funzioni di Segretario al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, o di altro Ente Pubblico della Provincia.

c) Può affidare le funzioni di Segretario, a tempo determinato e mediante stipula di apposito contratto nel rispetto della legislazione in materia, a personale esterno munito di apposito diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, che abbia svolto le funzioni di Segretario presso una

Pubblica Amministrazione, per un periodo cumulativo di almeno dieci anni.

3. Nel caso di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente - comma 2 - lett. c) il medesimo cesserà, comunque, alla data di scadenza del mandato dell'Amministrazione conferente. Il Segretario in carica, se non riconfermato per scadenza del contratto o della convenzione, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Segretario.

### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste per gli Enti Locali.

2. Le norme previste nel presente Statuto, a seguito delle modifiche apportate, sono immediatamente applicabili dalla sua entrata in vigore.

3. Il Consorzio deve adeguare lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di Leggi che abroghino o contrastino con le norme statutarie stesse.

4. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua affissione all'Albo Pretorio e dalla data della sua pubblicazione all'Albo on - line del Consorzio.